

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M1C3 INVESTIMENTO 2.2 - BANDO ARCHITETTURA RURALE 2022 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR M1C3 INVESTIMENTO 2.2: "PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU**

**FAQ**

**1. La seconda finestra del bando PNRR Architettura Rurale è da considerarsi un nuovo bando? Il soggetto ammesso a finanziamento sulla prima finestra può presentare domanda sulla seconda finestra?**

La seconda finestra non è da considerarsi un nuovo bando ma si tratta della riapertura e del rifinanziamento della stessa misura (visto il mancato esaurimento delle risorse), come da indicazioni del Ministero della Cultura.

Considerato che ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento, non possono presentare domanda i soggetti a cui è stato concesso un contributo sul bando di cui al d.d.g n. 5058 del 13 aprile 2022.

**2. Sono un imprenditore individuale: come devo presentare la domanda sul portale Bandi Online?**

La domanda dovrà essere presentata con il profilo di "Impresa individuale" e non dal profilo di "cittadino". Pertanto, è necessario registrare sia la persona fisica che opera sia l'ente giuridico seguendo le istruzioni presenti sul sito.

**3. Dove trovo i fac simili della modulistica da caricare a sistema?**

I fac simili sono scaricabili da Bandi On Line nella sezione "Documenti" del Bando PNRR Architettura Rurale: <https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/istituti-luoghi-culturali/pnrr-architettura-rurale-RLL12022023904>

**4. In quale formato devo caricare i documenti? Come devono essere nominati?**

Al fine di rendere più efficiente il lavoro di istruttoria, si consiglia di allegare solo file in formato .PDF e di nominarli indicando: LETTERAMAIUSCOLA\_NOMEALLEGATO\_nomeBeneficiario Per.es:  
B\_RELAZIONE\_CascinaBella  
C\_PROGETTO\_CascinaBella  
D\_PREVENTIVI\_CascinaBella

Per allegati molto pesanti oppure "composti" da più documenti è possibile allegare un file zip.

Nella procedura di presentazione della domanda è presente una sezione "Altri documenti" dove è possibile caricare ulteriore documentazione oltre a quella obbligatoria.

**5. Se l'inquadramento della linea di finanziamento con riferimento agli aiuti di stato risulta sbagliata, rischio dell'esclusione del bando?**

Regione Lombardia si riserva, in fase di istruttoria delle domande pervenute, la facoltà di correggere d'ufficio la scelta operata ove dovuto nell'ambito delle linee di aiuto, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei massimali previsti da ciascun regime di aiuto.

- 6. Ho un progetto dal costo superiore a 200.000 euro. Come devo interpretare quanto previsto dall'art. B3.a ("qualora l'investimento materiale complessivo del progetto superi il valore di € 200.000,00 euro, l'operazione è ammissibile solo qualora il contributo a valere sui fondi PNRR riguardi un intervento funzionalmente indipendente, ovvero una parte del progetto, chiaramente illustrato, la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, e purché sia garantito il raggiungimento delle finalità della misura")?**

Tenuto conto che l'importo concedibile non può mai superare euro 150.000, qualora l'intervento superi il valore di euro 200.000, si consiglia di presentare un intervento/lotto funzionalmente indipendente, ovvero una parte del progetto, chiaramente illustrato, che rientri in tale importo, purché la progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, e purché sia garantito il raggiungimento delle finalità della misura. Si tenga in considerazione che tutte le spese presentate ed ammesse dovranno essere rendicontate a conclusione del progetto secondo quanto previsto dagli articoli in materia di rendicontazione, revoca e ridetermina degli interventi.

Nella relazione illustrativa del progetto potrà essere descritto l'intero intervento.

- 7. Il soggetto che presenta la domanda è una persona giuridica. È ammessa la delega di firma?**

Qualora il firmatario non coincida con il legale rappresentante, sarà ammesso atto di delega, *assunta e depositata nelle forme di legge* (da allegare nella procedura Bandi On Line) esclusivamente se la stessa è prevista dallo statuto, da un verbale dell'organo deliberante dell'ente o da formale procura.

- 8. Il soggetto che presenta la domanda è una persona giuridica ma il rappresentante legale non è dotato di firma digitale, come può procedere?**

È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può rivolgersi, munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia.

Per indirizzi e orari di apertura consultare: [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), dal menù Regione/Spazio regione. Per informazioni sulla CRS consultare: <https://www.crs.regione.lombardia.it>.

- 9. Il soggetto che presenta la domanda è una persona fisica. E' necessario che sia dotato di firma digitale?**

No, la domanda di contributo, in caso di persona fisica, non necessita di firma autografa, elettronica o digitale. Dopo aver preso visione della correttezza dei dati inseriti, il richiedente dovrà procedere, tramite apposito pulsante, all'invio della domanda al protocollo.

- 10. Il mio bene è localizzato in una o più aree di pregio ambientale e paesaggistico che danno diretto ai punteggi di cui all'art. C3c. Dove devo indicare queste aree?**

La localizzazione del bene in aree di pregio ambientale e paesaggistico, così come qualsiasi altro elemento utile alla valutazione di merito del progetto, deve essere indicata nella relazione tecnico illustrativa del progetto nonché nella procedura Bandi On Line nel campo note riferito alla localizzazione del bene.

- 11. Sono ammissibili progetti già avviati e/o già conclusi?**

Sì, sono considerati ammissibili i progetti avviati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e non oltre il 30 giugno 2023, quindi sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020.

I progetti possono essersi già conclusi oppure ancora da concludere. In ogni caso il termine ultimo per la conclusione del progetto è il 31 dicembre 2025.

#### **12. Cosa si intende per pubblica fruizione di un bene non soggetto a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004?**

Per «fruizione» si intende il godimento dei beni culturali da parte della collettività di Istituti e luoghi della cultura di appartenenza privata. Se sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale.

#### **13. Rientrano tra gli immobili/beni ammessi a finanziamento anche le chiese o le parrocchie?**

L'avviso è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico.

Inoltre, ha l'obiettivo di produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione di specifiche tipologie di edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale e/o di spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e di aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.

Tra la tipologie di architetture rurali ammissibili sono citati anche gli elementi della cultura, religiosità, tradizione locale, ossia manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc. ma si intende che tali elementi debbano essere di pertinenza di immobili/insediamenti rurali, ovvero che si possa ravvisare un collegamento funzionale tra questi e le altre tipologie di architetture rurali previste dal bando.

#### **14. Cosa si intende per “centro abitato”?**

Il bando prevede che non siano ammissibili interventi localizzati nei centri abitati.

La definizione di **centri abitati** è desumibile dal glossario ISTAT: “Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro.”

Nella fattispecie di architetture rurali, presenti nei paesaggi di cerniera fra città e campagna, sarà fattore di attenta valutazione quanto il bene sia interessato dal processo di conurbazione, quanto sia la persistenza dell'origine rurale del suo intorno e se questa sia chiaramente leggibile nell'impianto viabilistico del territorio di pertinenza.

L'eventuale caratteristica rurale archetipica di edifici, ormai inequivocabilmente inseriti nel tessuto urbano del centro abitato di appartenenza, non sarà motivo di ammissibilità.

Gli edifici che insistono parchi urbani, aree di suolo libero o campi con alcune coltivazioni, inseriti in un tessuto urbanizzato che li circonda e all'interno del perimetro del medesimo centro abitato, non si considerano corpi di fabbrica inseriti in un contesto rurale.

#### **15. E' possibile candidare un bene di cui si è entrati in possesso successivamente al 31/12/2020?**

E' possibile candidare un bene di cui si è entrati in possesso successivamente al 31/12/2020 solo in presenza di un preliminare di acquisto precedente a questa data.

Il preliminare di acquisto non costituisce titolo di proprietà ma nel caso in cui nel medesimo preliminare si sia disposta una data utile (precedente al 31/12/2020) per la consegna del bene alla disponibilità dell'acquirente, pur nelle more di definire il rogito di compravendita, il preliminare di acquisto deve avere data certa, cioè essere stato oggetto di registrazione ovvero essere stato firmato digitalmente o ancora oggetto di deposito in un ufficio pubblico con timbro di ricezione o ancora avere apposta una marca da bollo.

Farà fede pertanto l'atto registrato, avente data certa, che dispone il passaggio della disponibilità del bene in capo al soggetto che presenta la domanda.

**16. Cosa s'intende per "che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e/o comunali di pianificazione territoriale e urbanistica"**

Si tratta degli strumenti di pianificazione di cui alla Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005, "Legge per il governo del territorio".

**17. Ci sono prescrizioni particolari per la redazione del Computo Metrico Estimativo? si deve utilizzare un prezzario specifico?**

No, non ci sono prescrizioni particolari per la redazione del Computo Metrico Estimativo.

Tuttavia si ricorda che non sono in ogni caso ammissibili:

- a. spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- b. spese relative a lavori in economia;
- c. spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex art. 113 del Codice Appalti e quelli pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR;
- d. spese conseguenti ad autofatturazione;
- e. spese già agevolate per effetto di bonus fiscali attivi.

Inoltre sono sempre inammissibili le spese per ammende e penali, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi della Regione.

**18. Come si determina la Linea di Finanziamento?**

Il bando, per evitare il conferimento anche in via indiretta di vantaggi selettivi a operatori economici, indipendentemente se gli stessi siano organizzati o meno in forma di impresa, è articolato in specifiche linee di finanziamento che tengono conto sia del profilo giuridico del soggetto richiedente e della disponibilità del bene oggetto di intervento, sia dell'utilizzo dello stesso bene.

L'inquadramento della Linea di finanziamento viene perciò determinato tenendo conto della tipologia di soggetto che ha la disponibilità del bene e fa domanda, del bene oggetto dell'intervento e della finalità dell'intervento stesso (utilizzo del bene).

Se la domanda è presentata da un soggetto privato (profilo "Cittadino") non rientra nella casistica Aiuti di Stato.

Il fac-simile di relazione progettuale presente su Bandi on Line contiene dei campi utili all'inquadramento da parte del beneficiario e alla sua valutazione da parte del Nucleo.

Come previsto dal bando, Regione Lombardia può, in fase di istruttoria delle domande pervenute, correggere d'ufficio la scelta operata ove dovuto nell'ambito delle linee di aiuto.

Si sottolinea che i finanziamenti a favore di "imprese agricole" che hanno la disponibilità di un bene collegabile all'attività di impresa agricola (produzione primaria), possono essere assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1408/2013 per gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013).

I finanziamenti a favore di imprese possono essere assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 per gli aiuti "de minimis alle imprese": questo vale anche per le aziende agricole che intervengono su spazi da destinare a piccoli servizi sociali, ambientali turistici (escluso l'uso ricettivo), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole. In tale circostanza l'impresa deve però dimostrare di operare sia nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che in altri settori o attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013. A tal proposito l'impresa beneficiaria deve dimostrare con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità del medesimo regolamento.

**19. Sono legale rappresentante di un ente proprietario dell'immobile. Posso presentare la domanda dal mio profilo di "Cittadino"?**

No, la domanda deve essere presentata esclusivamente dal soggetto che ha la disponibilità del bene. Se il bene è nella disponibilità (proprietà, possesso, etc) di una persona giuridica (Soggetti privati profit, imprese in forma individuale o societaria, Soggetti privati non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative), la domanda non può essere presentata dal profilo "Cittadino" ma è necessario profilare in Bandi On Line la persona giuridica, dalla cui profilo verrà inviata la pratica seguendo le istruzioni di cui al punto C1 del bando.

**20. Che differenza c'è tra il vincolo di interesse storico/culturale e il vincolo paesaggistico? Come vengono trattate le due casistiche nel bando?**

- I Beni con "*Riconoscimento dell'interesse storico culturale*" sono beni sui quali è intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo "Art. 13. Dichiarazione dell'interesse culturale" del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sono beni vincolati con decreto della Soprintendenza.

Nel bando, i progetti che riguardano questi beni, hanno diritto a 10 punti in fase istruttoria tecnica (criterio "*Riconoscimento dell'interesse storico culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004*") e ad un contributo al 100% del costo ammesso (fatti salvi gli eventuali limiti in materia di aiuti di stato).

Per questi beni, in fase di domanda, occorre necessariamente allegare i documenti:

L) copia del **DECRETO** ministeriale di interesse culturale

M) copia dell'**AUTORIZZAZIONE** rilasciata dalla competente **Soprintendenza**; nelle more del rilascio dell'autorizzazione è ammessa la presentazione della richiesta inoltrata alla competente Soprintendenza e protocollata. L'autorizzazione dovrà comunque pervenire a Regione Lombardia prima dell'avvio dei lavori.

- I Beni situati in Aree di pregio ambientale e paesaggistico, individuati alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono beni vincolati in quanto concorrono a determinare un carattere espressivo di identità del territorio derivato dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni; in questo caso non si tratta di un vincolo intimamente legato al bene.

Nel bando, i progetti che riguardano questi beni, hanno diritto a 5 punti in fase di istruttoria tecnica (criterio *“Localizzazione in aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 o di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del medesimo D.lgs.”*).

Per questi beni, non occorre allegare documenti specifici, ma occorre specificare e motivare (nel fac simile della relazione progetto e nel campo della procedura in Bandi On Line) che esiste questo vincolo paesaggistico (ad es. citando e/o allegando gli atti che lo prevedono).

## **21. Localizzazione delle aree interessate dall’evento Olimpiadi 2026:**

Con il Bando si intende valorizzare le opportunità di sviluppo territoriale connesse all’evento internazionale Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026, premiando gli interventi che insistono nelle aree individuate nei comuni della Valtellina, nella direttrice interessata dalle attività olimpiche, in quelli che si affacciano (comprendono nei propri confini) la riva del lago di Como identificata come Alto Lario (da Menaggio ai Comuni appartenenti alla Riserva Naturale dei Pian di Spagna e Lago di Mezzola) i comuni attraversati dalla SS36 da Milano a Colico compreso, Assago e i municipi di Milano in cui si svolgono attività olimpiche.

L’elenco dei comuni è il seguente:

Abbadia Lariana; Albaredo per San Marco; Albosaggia; Andalo Valtellino; Annone di Brianza; Aprica; Ardenno; Assago; Bellano; Bema; Berbenno di Valtellina; Bianzone; Bormio; Bosisio Parini; Brioso; Buglio in Monte; Caiolo; Carate Brianza; Caspoggio; Castello dell'Acqua; Castione Andevenno; Cedrasco; Cercino; Cesana Brianza; Chiuro; Cinisello Balsamo; Cino; Civate; Civo; Colico; Colorina; Cosio Valtellino; Costa Masnaga; Crema; Dazio; Delebio; Dervio; Desio; Domaso; Dongo; Dorio; Dubino; Faedo Valtellino; Forcola; Fusine; Galbiate; Garbagnate Monastero; Gera Lario; Gerola Alta; Giussano; Gravedona ed Uniti; Grosio; Grosotto; Lanzada; Lecco; Lierna; Lissone; Livigno; Lovero; Mandello del Lario; Mantello; Mazzo di Valtellina; Mello; Menaggio; Milano-Municipio 4; Milano-Municipio 7; Milano-Municipio 8; Molteno; Montagna in Valtellina; Monza; Morbegno; Muggiò; Musso; Nibionno; Novate Mezzola; Pedesina; Perledo; Pescate; Pianello del Lario; Piantedo; Piateda; Poggiridenti; Ponte in Valtellina; Postalesio; Rasura; Rho; Rogolo; San Giacomo Filippo; San Siro; Seregno; Sernio; Sesto San Giovanni; Sondalo; Sondrio; Sorico; Spriana; Suello; Talamona; Tartano; Teglio; Tirano; Torre di Santa Maria; Tovo di Sant'Agata; Traona; Tresivio; Val Masino; Valdidentro; Valdisotto; Valfurva; Varenna; Veduggio con Colzano; Verano Brianza; Vercana; Verceia; Vervio; Villa di Tirano.

## **22. È ammessa la presentazione della domanda da parte dell’erede se il passaggio di proprietà è avvenuta in data successiva al 31/12/2020?**

Possono presentare domanda anche gli eredi divenuti tali dopo la data del 31/12/2020, solo in presenza di un atto registrato (successione o testamento pubblicato) e di documentazione che consenta di verificare, oltre alla qualità di erede, anche la continuità nel possesso dei beni ereditari tra il "de cuius" e l'erede ex art. 1146 cc. (occorre dimostrare che l’allora proprietario aveva anche la piena disponibilità e il possesso del bene, cioè non preesisteva usufrutto o un contratto di affitto o comodato in favore di terze persone diverse dall’attuale erede e che tale condizione è proseguita nell’erede, che, senza soluzione di continuità, è entrato in possesso del bene).

Tale condizione potrà essere attestata anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso di erede per testamento olografo, la dichiarazione deve essere integrata con riferimento all'avvenuta pubblicazione del testamento.

## **23. Sono socio di una società che ha la disponibilità dell’immobile oggetto di intervento: posso presentare domanda?**

La domanda deve essere presentata necessariamente dal soggetto che ha la disponibilità dell’immobile come attestato dall’atto registrato allegato alla domanda. La domanda, quindi, potrà essere presentata dalla

società o dal proprietario persona fisica, la sola qualifica di socio della società che è proprietaria del bene non dà titolo alla presentazione del progetto sul presente bando.

**24. Un contratto di comodato verbale autodichiarato dai soggetti contraenti può essere considerato un valido titolo di disponibilità del bene?**

No, non è sufficiente un'autocertificazione ma è necessario allegare un titolo registrato. Tale atto deve avere data certa, antecedente al 31/12/2020, cioè essere stato oggetto di registrazione ovvero essere stato firmato digitalmente o ancora oggetto di deposito in un ufficio pubblico con timbro di ricezione o ancora avere apposta una marca da bollo.

**25. È ammessa la delega per la presentazione di domanda da parte di persone fisiche?**

No, le persone fisiche, che a qualsiasi titolo detengono un bene (e lo dimostrano mediante titolo registrato allegato alla domanda) devono necessariamente presentare personalmente la domanda di partecipazione al bando, accedendo alla piattaforma Bandi On Line attraverso SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

**26. Come posso capire se la mia localizzazione rientra nelle aree di interesse paesaggistico?**

E' possibile individuare se il proprio immobile rientra in un'area di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 o di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo D.lgs., consultando il SIBA, Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici oppure interpellando l'ufficio tecnico del proprio Comune.